

## Lavoro domestico: le scadenze del 2025



**Assindatcolf** ha ricordato che per le famiglie che gestiscono un rapporto di lavoro domestico, è importante mantenere la giusta attenzione alle scadenze e agli obblighi previsti dal CCNL Domestico.

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il versamento dei contributi INPS e CAS.SA.COLF, che tutela il lavoratore dal punto di vista previdenziale e assistenziale. I contributi per il lavoro domestico si versano trimestralmente entro il 10° giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Quindi, le scadenze sono fissate al:

- 10 gennaio per il versamento relativo al quarto trimestre dell'anno precedente;
- 10 aprile, per il primo trimestre;
- 10 luglio, per il secondo;
- 10 ottobre, per il terzo.

Questi pagamenti sono obbligatori per ogni datore di lavoro domestico, e permettono al lavoratore di poter usufruire dei benefici previsti dal sistema previdenziale e assistenziale.

L'ultimo giorno di ogni mese il datore di lavoro è tenuto a predisporre il prospetto paga che deve essere redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti. Questo documento attesta la correttezza dei pagamenti e facilita la gestione di eventuali controversie o verifiche future.

Entro il 17 marzo il datore di lavoro deve fornire al lavoratore una certificazione riepilogativa delle somme complessive erogate nel corso del 2024. Questo documento è importante non solo per il lavoratore, ai fini della dichiarazione dei redditi, ma anche per il datore, che in questo modo assolve un ulteriore obbligo previsto dal CCNL.

Il collaboratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie ogni anno, da godere in accordo con il datore di lavoro. Questi giorni possono essere suddivisi in non più di due periodi annuali, purché vi sia un'intesa tra le parti.

A dicembre, entro il 15 del mese, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere la tredicesima mensilità. Per chi ha lavorato solo una parte dell'anno, il compenso viene calcolato in proporzione ai mesi di servizio effettivi.